



# COMUNE DI ROBASSOMERO

PROVINCIA DI TORINO

tel. 011 9234400 - Fax 011 9234422

E-mail: [comune@comune.robassomero.to.it](mailto:comune@comune.robassomero.to.it) - [www.comune.robassomero.to.it](http://www.comune.robassomero.to.it)

## ***REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO E DELLE STRUTTURE PUBBLICHE ED EDIFICI COMUNALI E/O OSPITANTI SERVIZI COMUNALI GESTITI DAL COMUNE.***

**Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 29.09.2006**

## Sommario

<b>Art. 1 - Definizioni.....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 2 - Ambito di applicazione.....</b>	<b>4</b>
<b>Art.3 - Trattamento dei dati personali e finalità.....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 4 – Notificazione. ....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 5 – Responsabile. ....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 6 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali. ....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 7 – Informazioni rese al momento della raccolta. ....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 8 – Diritti dell’interessato. ....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 9 – Sicurezza dei dati. ....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 10 – Cessazione del trattamento dei dati.....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 11 – Limiti alla utilizzabilità dei dati personali.....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 12 – Norma di rinvio. ....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 13 – Entrata in vigore e modifiche.....</b>	<b>7</b>

## Art. 1 - Definizioni.

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un sistema di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito ed impiegato dal Comune di Robassomero, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 del 30.06.03, e dal provvedimento a carattere generale sulla videosorveglianza a cura del Garante per la protezione dei dati personali del 29.04.04 - doc.web n. 1003482.
3. Ai fini del presente regolamento si intende:
  - a) per “banca dati”, qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, formatosi presso la casa municipale, in adeguato strumento informatico idoneamente protetto e custodito, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
  - b) per “trattamento”, qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
  - c) per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
  - d) per “dati identificativi”, i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
  - e) per “dati sensibili”, i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
  - f) per “dati giudiziari”, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
  - g) per “titolare “, l'Ente Comune di Robassomero cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
  - h) per “responsabile “, la persona fisica, la persona giuridica, preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
  - i) per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

- j) per “comunicazione “, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- k) per “diffusione “, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per “dato anonimo”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
- n) per “Legge”, il D.Lgs. 196/2003 concernente la “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- o) per “Garante”, l’autorità di cui all’articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.2 .

## **Art. 2 - Ambito di applicazione.**

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, acquisiti mediante gli impianti di videosorveglianza installati sul territorio di Robassomero nell’esercizio delle competenze istituzionali. Gli ambiti di applicazione avverranno nel rispetto dei quattro principi generali declinati e nel provvedimento a carattere generale sulla videosorveglianza a cura del Garante per la protezione dei dati personali del 29.04.04 – doc. web n. 1003482 - (liceità, necessità, proporzionalità e finalità).

## **Art.3 - Trattamento dei dati personali e finalità.**

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell’attivazione d’impianti di videosorveglianza.
2. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi posti nel campo di ripresa delle stesse.
3. Le finalità istituzionali del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Robassomero, sono:
  - a) attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio urbano e di attivazione di misure di prevenzione e sicurezza sul territorio comunale;
  - b) ricostruzione della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione;
  - c) vigilare sul pubblico traffico;
  - d) rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l’intervento degli operatori.
  - e) tutelare il patrimonio comunale.

## **Art. 4 – Notificazione.**

1. Il Comune di Robassomero, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, provvederà all’osservanza degli

obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Art. 5 – Responsabile.**

1. Il responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3, lett. h) è designato con provvedimento del Sindaco nel dipendente competente, in servizio e domiciliato per ragioni di carica presso il Comune stesso, e può incaricare, con proprio atto scritto, altri soggetti per il trattamento dei dati.
2. Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalla normativa positiva, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Il Responsabile nominerà gli incaricati del concreto trattamento dei dati nei limiti che saranno ivi specificati. Gli incaricati all'elaborazione dei dati personali ai quali hanno accesso devono attenersi scrupolosamente alle limitazioni previste nell'atto di nomina ed alle eventuali istruzioni del responsabile.

## **Art. 6 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.**

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
  - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
  - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4;
  - e) trattati con modalità volte a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possano contenere dati di carattere personale.
2. I dati saranno raccolti attraverso gli impianti di videosorveglianza, i quali saranno progressivamente installati nei punti che verranno progressivamente individuati con determinazione del responsabile di Area, sulla base degli strumenti di programmazione del Comune e di appositi atti deliberativi.

L'Ente è tenuta a redigere un elenco degli impianti di videosorveglianza presenti sul territorio, aggiornabile dalle diverse determinazioni del responsabile di Area, di cui al precedente punto.

3. Gli impianti di videosorveglianza di cui al precedente comma 2 devono avere le caratteristiche previste dalla normativa vigente.

4. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a quanto previsto dalla normativa vigente comprensiva dei provvedimenti del Garante e comunque nella forma più restrittiva.

## **Art. 7 – Informazioni rese al momento della raccolta.**

1. Il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e dal provvedimento a carattere generale sulla videosorveglianza a cura del Garante per la protezione dei dati personali del 29.04.04 - doc. web n. 1003482 - e successive modifiche ed integrazioni, nei luoghi in cui sono posizionate le telecamere, provvederà ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente su cui è riportata la dicitura prevista dalla normativa.
2. L'Amministrazione comunale comunica ai cittadini l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, così come eventuali incrementi dimensionali dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 10, mediante:
  - a) pubblicazione del presente regolamento, nelle modalità previste dall'art. 61 dello Statuto;
  - b) pubblicazione delle determinazioni dirigenziali di cui al precedente art. 6, comma 2;
  - c) installazione o rimozione dell'avviso di cui al precedente comma 1.

## **Art. 8 – Diritti dell'interessato.**

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha diritto di:
  - a) conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
  - b) essere informato su quanto indicato all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
  - c) ottenere, a cura del responsabile, nei termini previsti dalla normativa vigente:
    - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
    - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia un interesse giuridicamente rilevante;
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni;
4. Le istanze degli interessati, di cui al presente articolo, devono essere presentate in carta semplice e devono essere indirizzate al responsabile del trattamento disciplinato dal presente regolamento, individuato dal precedente art. 5, che dovrà provvedere in merito entro i termini previsti dalla legge;
5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante e/o all'Autorità competente.

## **Art. 9 – Sicurezza dei dati.**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la casa municipale, in adeguato strumento informatico, idoneamente protetti e custoditi.
2. Al sistema informatico di videosorveglianza possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati nonché la ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alla specifica funzione di manutenzione;
3. Non possono accedere al predetto sistema altre persone se non sono accompagnate da coloro che sono autorizzati.

## **Art. 10 – Cessazione del trattamento dei dati.**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il Comune di Robassomero effettuerà una delle azioni previste dall'art. 16 comma 1 del D.Lgs.196/2003.

## **Art. 11 – Limiti alla utilizzabilità dei dati personali.**

1. I dati potranno essere trattati nei limiti previsti dal presente regolamento e dalla normativa vigente.

## **Art. 12 – Norma di rinvio.**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla Legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, nonché all'altra normativa vigente, sia speciale che generale.

## **Art. 13 – Entrata in vigore e modifiche.**

1. Il presente regolamento e le relative modifiche, entreranno in vigore a norma dell'Art. 61 dello Statuto Comunale.